

DISCIPLINARE PER ACCESSO E CIRCOLAZIONE IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z. T. L.)

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento intende disciplinare il transito e la sosta dei veicoli nella zona a traffico limitato (ZTL) individuata e delimitata con Delibera di Giunta Comunale e tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
2. Esso sostituisce i precedenti provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale in materia.

Articolo 2 - Zona a Traffico Limitato

1 La zona a traffico limitato di Omegna è individuata all'interno del Centro Storico della Città come da Delibera di Giunta Comunale.

2 L'accesso alla ZTL controllato da telecamere è limitato a n. 3 varchi:

- Varco 1 Piazza Beltrami
- Varco 2 Largo Cobianchi
- Varco 3 Piazza Mameli

3. La circolazione all'interno della ZTL è in generale vietata. Sono esclusi dall'osservanza del divieto:

- A. i veicoli muniti di apposita autorizzazione prevista nell'art. 4 ed art. 5 del presente Regolamento;
- B. mezzi di trasporto pubblico;
- C. velocipedi e monopattini elettrici equiparati (ex art. 1, comma 75, Legge n. 160/2019);
- D. autoveicoli per trasporto funebre;
- E. macchine operatrici addette alla pulizia delle strade;
- F. veicoli di Forze Armate e della Polizia, dei Vigili del Fuoco, ASL, Servizi Sociali e dei Servizi di Soccorso individuati da evidenti segni sulla carrozzeria;
- G. veicoli a braccia o veicoli a trazione animale;
- H. veicoli in servizio su piazza (Taxi) e veicoli per noleggio con conducente (n.c.c.);
- I. veicoli di servizio del Comune di Omegna e Aziende svolgenti servizi di pubblica utilità e di pubblico interesse;
- J. veicoli degli Istituti di Vigilanza, titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria;
- K. servizi di rappresentanza o istituzionali;
- L. veicoli a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria (disabili) muniti di contrassegno ex art 381, comma 2, DPR n. 495/1992 e DPR n. 151/2012, fatte salve le disposizioni dell'Art. 4 e dell'Art.6

4. I Responsabili dei veicoli di cui al comma 3 del presente Articolo (con esclusione della fattispecie di cui alla lettera C) dovranno comunicare preventivamente al Comando di Polizia Locale i numeri di targa dei summenzionati veicoli e/o mezzi in modalità tracciata.

Articolo 3 - Controllo accessi

1. Il sistema di controllo, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, è composto da n. 3 stazioni locali di rilevamento, detti varchi, collegati con la centrale di controllo della Polizia Locale. Ogni varco consiste in una telecamera che rileva il passaggio dei veicoli, scatta la foto alla targa dei mezzi ed un elaboratore invia l'immagine alla centrale di controllo dove le targhe dei veicoli transitati sono confrontate con una lista di mezzi autorizzati.
2. A seguito di accurati controlli, vengono, se autorizzati, scartati senza conservazione di alcuna traccia del loro passaggio, mentre i veicoli che, non risultano essere autorizzati al transito, saranno sanzionati ai sensi del Codice della Strada.
3. Il Comando di Polizia Locale potrà rilasciare Autorizzazioni aventi carattere provvisorio in caso di celebrazioni di riti matrimoniali, di riti funebri ed in occasione di manifestazioni, raduni, gare sportive e particolari interventi tecnici di interesse pubblico.

Articolo 4 - Autorizzazioni di lungo periodo alla circolazione nella Z T L

1. Le autorizzazioni alla circolazione nella Z T L sono rilasciate:
 - ai residenti/dimoranti nella ZTL;
 - ai residenti/dimoranti nella ZTL titolari di contrassegno disabili ex art 381, comma 2, DPR n. 495/1992 e DPR n. 151/2012;
 - proprietari e titolari di contratti di locazione di immobili siti nella ZTL;
 - titolari di attività economiche e/o attività professionali aventi sede nella ZTL;
 - titolari, aventi disponibilità a vario titolo, di posto auto nella ZTL;
 - titolari di autorizzazioni per “posteggi rosa” (limitatamente alla durata specifica della stessa);
 - per servizi di polizia con auto prive di segno di riconoscimento (c. d. auto civetta);
 - servizi consegna alle farmacie di medicinali urgenti;
 - medici e guardia medica in servizio per medicina domiciliare;
 - operatori sanitari e socio assistenziali di pronta disponibilità;
 - attività di trasporto valori e relativa scorta;
2. La durata delle Autorizzazioni di cui al comma 1, è, di norma, pari a n. 3 (tre) anni rinnovabili alla scadenza, previa istanza rivolta al Comando di Polizia Locale.
3. L'Autorizzazione di cui al comma 1 abilita al transito senza limitazioni di orario con possibilità di soste brevi di massimo 15 minuti per carico e scarico merci all'interno della ZTL.

Articolo 5 - Permesso temporaneo di breve periodo alla circolazione nella Z T L

1. Coloro i quali, pur non rientrando tra i soggetti elencati nell'Art. 4 del presente Regolamento, debbano saltuariamente circolare, per comprovate esigenze lavorative e personali, all'interno della Z T L dovranno acquisire Permesso di cui al presente Articolo.
2. Saranno esentati dall'obbligo, di cui al comma precedente, coloro i quali circoleranno per motivi di pubblica utilità ovvero in stato di necessità; in tal caso dovrà essere comunicata al Comando di Polizia Locale la targa del veicolo circolante entro n. 48 (quarantotto) ore successive al passaggio in Z T L con idonea motivazione e documentazione.
3. I permessi temporanei vengono rilasciati ad artigiani e/o ad altre categorie di lavoratori che debbono svolgere attività lavorativa all'interno della ZTL per un periodo determinato di tempo. Altresì verrà rilasciato permesso temporaneo alle strutture turistico-ricettive aventi sede nella Z T L ad utilizzo temporaneo della clientela limitatamente al comprovato periodo di permanenza nella stessa struttura.

4. I permessi di cui al comma 1 hanno, di norma, una durata massima di n. 3 giorni. In caso di comprovate esigenze la durata potrà essere estesa ad un periodo superiore.

Articolo 6 – Diversamente abili

1. I Titolari di contrassegni per diversamente abili non residenti che si devono recare continuativamente, per comprovate esigenze all'interno della ZTL dovranno acquisire Autorizzazione di durata pari ad un anno, rinnovabile alla scadenza, con istanza in carta libera al Comando di Polizia Locale.

2. Per transiti salutarì in ZTL i Titolari di cui al precedente comma dovranno preventivamente comunicare al Comando Polizia Locale, in modalità tracciata, l'accesso con l'indicazione della targa. In subordine potranno comunicare, entro n.48 (quarantotto) ore, l'avvenuto transito in ZTL.

Articolo 7 - Rilascio delle autorizzazioni alla circolazione nella ZTL

1. Le Autorizzazioni di cui al presente Regolamento sono rilasciate dal Comando Polizia Locale.

2. I residenti nella ZTL potranno richiedere un'Autorizzazione per ogni veicolo intestato a ciascun componente del nucleo familiare.

3. I dimoranti nella ZTL potranno richiedere un'autorizzazione per ogni veicolo posseduto.

4. Le attività economiche o professionali con sede nella ZTL potranno ottenere un'autorizzazione per ogni attività o in numero pari al numero di posti auto posseduti.

5. I proprietari di posto auto all'interno della ZTL potranno ottenere un'Autorizzazione per ogni posto posseduto in forma esclusiva.

Articolo 8 - Carico scarico merci

1. Le operazioni di carico scarico merci e di consegna merci devono essere effettuate prevalentemente dalle ore 6.00 alle ore 10.00.

2. Le operazioni di cui al comma 1 effettuate da trasportatori professionali (corrieri) nelle rimanenti ore del giorno dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comando di Polizia Locale con autorizzazione di cui all'Art. 4 di durata di un anno.

3. Per operazioni saltuarie dovranno essere comunicati gli accessi preventivamente al Comando di Polizia Locale mediante indicazione del numero di targa.

Articolo 9 - Domanda di Autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione, di cui al presente Regolamento, sarà indirizzata al Comandante del Corpo di Polizia Locale.

2. Tutti i documenti richiesti per la predisposizione delle summenzionate autorizzazioni potranno essere autocertificati, qualora rientrino nell'elenco di cui al D.P.R. n. 445/2000.

3. Le istanze incomplete della documentazione prevista, prodotte per le richieste dell'autorizzazione, potranno essere regolarizzate entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, la pratica verrà archiviata.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e smi dovrà essere corrisposta l'imposta di bollo sia per l'istanza sia per l'Autorizzazione alla circolazione nella ZTL di cui all'Art. 4.

5. Sono esentati da tale obbligo le domande e le relative autorizzazioni presentate da soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti.

6. Le sostituzioni anche temporanee dei veicoli registrati nell'elenco degli autorizzati secondo le norme del presente Regolamento dovranno essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicate alla Polizia Locale.

7 E' prevista la possibilità, anche in sede di rinnovo, di rilasciare un'unica Autorizzazione al transito e sosta in ZTL (in carta legale), riferita a più veicoli sulla base a una singola istanza (in carta legale).

Articolo 10 - Predisposizione delle autorizzazioni

1. Le Autorizzazioni di cui al presente Regolamento saranno istruite e predisposte dal Comando di Polizia Locale.

2. Le Autorizzazioni saranno rilasciate entro n. 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della richiesta, salvo necessità istruttorie e richieste di integrazioni documentali.

Articolo 11 - Risposte alle istanze e ricorsi

1. Eventuali istanze, in deroga al presente Regolamento, o ricorsi dovranno essere indirizzate al Responsabile della Polizia Locale che deciderà entro 30 giorni dall'istanza.